



COMUNE DI BORGO TICINO
(Provincia di Novara)

**CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE AD
IMPIANTARE E GESTIRE UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA AD USO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
DI TOMBE, COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE NEL
CIMITERO COMUNALE.**

Approvato con deliberazione G.C. n. 97 in data 13.08.2018

Articolo 1.	Affidamento della concessione	3
Articolo 2.	Oggetto della concessione.....	3
Articolo 3.	Durata della concessione	3
Articolo 4.	Impianti esistenti	3
Articolo 5.	Estensione della rete votiva agli ampliamenti.....	3
Articolo 6.	Opere straordinarie.....	4
Articolo 7.	Obblighi della concessionaria	4
Articolo 8.	Obblighi del Comune	5
Articolo 9.	Tariffe.....	5
Articolo 10.	Revisione delle Tariffe.....	6
Articolo 11.	Canone annuo da corrispondere all'Amministrazione.....	6
Articolo 12.	Penali.....	6
Articolo 13.	Subappalto.....	7
Articolo 14.	Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori.....	7
Articolo 15.	Adempimenti in Materia di Lavoro Dipendente, Previdenza e Assistenza	8
Articolo 16.	Attività di Sorveglianza del Concedente.....	8
Articolo 17.	Responsabilità e garanzie.....	8
Articolo 18.	Risoluzione per inadempimento del Concessionario	8
Articolo 19.	Riconsegna degli Impianti.....	9
Articolo 20.	Sostituzione del Concessionario	9
Articolo 21.	Osservanza di leggi e regolamenti	9
Articolo 22.	Comunicazioni	9
Articolo 23.	Controversie.....	9

Articolo 1. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Borgo Ticino ai sensi ai sensi dell'art. 34 comma 26, della L. n. 221/2012 e degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. cede in concessione il servizio cimiteriale di illuminazione votiva a ditta concessionaria a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale denominato canone di concessione

Articolo 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche votive dei loculi, dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia esistenti (stimate in n. 800 utenze) e degli impianti ad esse afferenti, nei termini ed alle condizioni indicate nel presente disciplinare.

2. Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che contabile dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

3. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi.

Articolo 3. DURATA DELLA CONCESSIONE .

1. La concessione ha la durata di anni due con decorrenza dall'1 gennaio 2019. Alla scadenza della concessione il Comune si riserva di esercitare la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., per il tempo necessario a concludere la procedura di gara per il nuovo affidamento.

Articolo 4. IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti elettrici di illuminazione votiva esistenti, con tutte le relative apparecchiature elettriche e nello stato in cui si trovano, vengono consegnati alla concessionaria che si impegna a mantenerli in efficienza sino al termine della concessione.

Articolo 5. ESTENSIONE DELLA RETE VOTIVA AGLI AMPLIAMENTI

1. Se durante il corso del contratto l'Amministrazione Comunale farà eseguire ampliamenti del Cimitero, la concessionaria sarà il soggetto tenuto ad integrare gli impianti estendendoli alla zona di ampliamento. La concessione si intende estesa "ipso iure" a favore della ditta concessionaria anche per gli eventuali futuri ampliamenti del cimitero o nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

2. Qualora la durata residuale della concessione non fosse sufficiente a garantire il recupero dell'investimento sostenuto dalla concessionaria per la costruzione dei nuovi impianti, la parte non ammortizzata dovrà essere quantificata tramite la stesura di uno specifico Piano Economico e Finanziario condiviso dalle parti ed essere rimborsata dal nuovo concessionario del servizio al precedente gestore.

Articolo 6. OPERE STRAORDINARIE

1. Nel caso in cui il Comune facesse eseguire lavori di pavimentazione, sostituzione condutture idrauliche o sistemazioni architettoniche che rendessero indispensabili lo spostamento di cavi e condutture elettriche votive, il Concessionario dovrà fornire le nuove scatole di derivazione, i tubi e i pozzetti al Comune e/o alle imprese eventualmente incaricate dal Comune per l'esecuzione di tali opere. Il Comune dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa delle tubazioni elettriche, nonché alle opere di assistenza muraria necessarie al rifacimento degli impianti elettrici votivi.
2. A lavori conclusi, il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla posa dei cavi e al ripristino dell'erogazione di corrente alle lampade votive in ogni zona del civico camposanto.

Articolo 7. OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. Il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fatte salve eventuali sospensioni derivanti da interruzioni dell'energia elettrica da parte della Società fornitrice, od eventi atmosferici o naturali di particolare gravità non imputabili alla ditta Concessionaria.
2. Il Concessionario si impegna a gestire il servizio di illuminazione votiva nei termini di cui al presente Disciplinare e delle disposizioni normative vigenti. Nei rapporti con l'utenza, il Concessionario è tenuto ad applicare e rispettare il patto di integrità approvato dall'Amministrazione.
3. Salvo ove diversamente previsto nel presente Disciplinare, resta a carico del Concessionario ogni onere ed attività necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione del servizio a regola d'arte, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di affidamento del servizio e della normativa vigente.
5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna a:
 - a) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti votivi, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe.
 - b) curare che gli impianti votivi funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni, ecc., non imputabili alla ditta Concessionaria;
 - c) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine votive rotte, asportate, esaurite o mancanti per qualsiasi motivo;
 - d) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare.
6. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.

7. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione su iniziativa di privati singoli di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.

8. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti e modalità d'installazione

Articolo 8. OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Al fine di evitare possibili danni agli impianti elettrici votivi, il Comune si impegna a comunicare alla ditta Concessionaria, con idoneo preavviso, l'esecuzione di eventuali lavori di scavo nelle aree cimiteriale. Il Comune si impegna inoltre a far sì che analoga comunicazione venga effettuata dalla eventuale impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali.

2. Nei capitolati che regolamentano altre opere e servizi cimiteriali, il Comune si impegna altresì ad inserire clausole regolanti il rapporto fra le diverse ditte operanti nei cimiteri, al fine di prevenire danni agli impianti elettrici.

Articolo 9. TARIFFE

1. Contributo di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire l'energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi.

1.2. L'utente verserà al Concessionario anticipatamente, *una tantum*, a fondo perduto, per le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla sepoltura, un contributo di allacciamento unificato pari ad € 15,00= (euro quindici/00) + IVA.

1.3. Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori:

di sterco e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica;

di apertura e chiusura di piccole opere murarie;

la fornitura del conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina.

1.4. I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore e qualunque opera decorativa ed artistica sono a carico dell'abbonato.

1.5. E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe.

2. Abbonamento annuo

2.1 La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrisondersi anticipatamente per la manutenzione di ogni punto luce votivo è determinata in € 14,00= (euro quattordici/00) + IVA.

2.2 Nel prezzo di abbonamento sono compresi le tasse governative e comunali sul consumo di corrente, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine, il consumo di energia elettrica.

2.3 E' esclusa l'IVA che andrà aggiunta ed incorporata nelle tariffe unitamente alle spese di spedizione e postali.

2.4 Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di accensione della lampadina.

Articolo 10. REVISIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sia di abbonamento sia di primo impianto potranno essere rivedute in relazione con gli eventuali aumenti o diminuzioni che si verificassero:

- sul prezzo dell'energia elettrica e delle relative imposte, del materiale, della mano d'opera, dei trasporti ed in generale sul costo del servizio, con le seguenti quote di incidenza:

- a) MANO D'OPERA 52%;
- nel calcolo la squadra tipo sarà composta da:
 - n. 1 operaio specializzato;
 - n. 1 operaio manovale specializzato, aiutante;
- b) MATERIALI: (lampade – cavi e conduttori – apparecchiature) 23%;
- c) ENERGIA ELETTRICA 22%;
- d) TRASPORTI 3%.

2. Gli elementi per la variazioni dei costi saranno rilevati:

- dai bollettini mensili di statistica dell'ISTAT e/o comunque dalle fonti ufficiali a livello nazionale, regionale o provinciale.

3. La modifica delle tariffe potrà essere fatta sia su richiesta del concessionario, sia su richiesta del Comune, nell'interesse degli utenti, dovrà essere dimostrata come descritto nel paragrafo precedente ed avrà effetto dopo 30 giorni dall'invio della comunicazione documentata alla controparte, salvo interruzioni di termini ed eccezioni, che verranno risolte tra i rappresentanti delle parti appositamente convocati dal Sindaco entro i 30 giorni citati.

Articolo 11. CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, entro il mese di marzo di ciascun anno, un canone annuo forfetario posticipato pari ad €. 3,00= (euro tre/00) + IVA per ogni punto luce attivo .

2. Il Comune concedente si obbliga ad emettere in tempo utile per il pagamento del canone di cui trattasi regolare fattura a carico del Concessionario, gravata dell'IVA di legge.

3. Il canone in favore del Comune sarà soggetto a revisione nelle stesse percentuali con cui varieranno le tariffe applicate dal Concessionario agli utenti, ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 12. PENALI

1. Per le violazioni relative agli obblighi della manutenzione degli impianti previsti nel presente disciplinare verrà applicata in base alla gravità dell'inadempimento, una penale da €. 100,00= (euro cento/00) ad €. 1.000,00= (euro mille/00).

2. Il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate assegnando al Concessionario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute non fondate dal Comune, questi procederà all'applicazione della penale nei termini indicati nel precedente paragrafo. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo intervenuta

3 (tre) volte nell'arco temporale dell'anno comporterà in ogni caso l'applicazione della penale nell'importo massimo previsto.

3. Nel caso l'ammontare delle penali applicate superi il 10% del valore annuo della concessione, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Concessionario, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 19 .

Articolo 13. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici (legge n. 50/2016 e s.m.i.), previa autorizzazione del Comune, alle seguenti condizioni:

a) che il Concessionario abbia indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione i lavori o le parti di opera o di servizio che intende subappaltare;

b) che il Concessionario provveda a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;

c) che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta al Comune:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (legge n. 50/2016 e s.m.i.).

2. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal Comune in seguito a richiesta scritta del Concessionario.

3. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabili, una sola volta, di ulteriori 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il suddetto termine, eventualmente prorogato, senza che il Comune abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

4. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, trovano integrale applicazione le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici (legge n. 50/2016 e s.m.i.).

6. Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, convertito, con modificazioni in L. 217/2010, per quanto applicabili.

Articolo 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene dei lavori e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di ogni altra disposizione normativa applicabile in materia.

Articolo 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. Il Concessionario si impegna ad applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare e far rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 16. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DEL CONCEDENTE

1. In conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Ente Concedente e per esso il Responsabile Unico del Procedimento potrà compiere qualsivoglia verifica connessa con l'esecuzione dei Lavori e l'erogazione dei servizi.
2. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertare durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella predetta segnalazione, tutte le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma scritta al Concedente.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Responsabile Unico del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero effettuare ai sensi del presente articolo.
4. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente non escludono la responsabilità del Concessionario, per vizi, difetti e difformità delle Opere, di parte di esse o dei materiali impiegati, né la garanzia del Concessionario stesso.

Articolo 17. RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Il Concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose e, a tal fine, si impegna a consegnare all'Ente Concedente, alla firma del contratto, la propria polizza di R.C. aziendale con massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00.
2. Il Concessionario si impegna a prestare al Concedente una cauzione mediante polizza fideiussoria definitiva di €. _____ nella misura del 10% (diecipercento) del valore complessivo della concessione a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione degli impianti o alla gestione del connesso servizio, anche rinnovabile annualmente.
3. Tale polizza verrà svincolata al termine della concessione.

Articolo 18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso in cui i lavori od il connesso servizio non procedessero regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questo non osservi, per negligenza, le condizioni contrattuali, il Comune assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, un termine

perentorio, non inferiore a 15 (quindi) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere la causa di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.

2. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dall'Ente Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R e/o posta certificata (PEC) al Concessionario, la propria intenzione di risolvere il contratto.

3. In caso di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario avrà diritto ad ottenere il pagamento del costo delle opere realizzate e non interamente ammortizzate, per il quale sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di consistenza, il tutto al netto del risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione della Concessione.

Articolo 19. RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Fatto salvo ove diversamente previsti dal presente Capitolato, alla scadenza naturale della concessione, la proprietà di tutti gli impianti elettrici votivi e pubblici sarà trasferita gratuitamente al Comune.

2. Della consegna degli impianti sarà redatto idoneo verbale in contraddittorio tra le Parti.

Articolo 20. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Sarà possibile sostituire il Concessionario in corso di gestione nei casi e nei limiti di cui all'art. 175 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Articolo 21. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare oltre che il presente disciplinare anche ogni altra norma di Legge, Decreto e Regolamento, vigente o che fosse emanato nel corso dell'esecuzione del contratto purché applicabile ai lavori di cui trattasi e non in contrasto con il presente disciplinare.

Articolo 22. COMUNICAZIONI

1. Il Concessionario dovrà garantire un servizio fax attivo 24 ore al giorno, una casella e-mail PEC, nonché una casella e-mail per la ricezione delle richieste di allacciamento o di qualsiasi altra segnalazione o comunicazione urgente che il Comune intendesse effettuare.

2. Il Concessionario dovrà esporre almeno quattro cartelli contenenti le indicazioni di servizio tra cui l'orario di apertura dei propri uffici nonché il proprio recapito telefonico e postale.

Articolo 23. CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione del Foro di Novara. E' esclusa la competenza arbitrale.
